

1238/2017 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI  
SEZIONE LAVORO  
VERBALE DELLA CAUSA N. 1238/2017 R.G.

tra

[REDACTED]

RICORRENTI

E

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALIE DEL TURISMO  
MIBACT

RESISTENTE

Oggi 03/05/2018, alle ore 11.50, innanzi al Giudice dott.ssa Ilaria Prozzo, sono presenti per la parte ricorrente l'avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO e per la parte resistente la dott.ssa DANIELA NADECCHIA. Sono presenti i ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED]. L'avv. Torcicollo deposita sentenza del Tribunale di Roma n. 4973/2017 e nota spese.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Il Giudice

udita la discussione orale, provvede come da contestuale sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà pubblica lettura al termine della camera di consiglio.

Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Ilaria Prozzo





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 03.05.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a norma dell'art. 429 c.p.c.

nella causa iscritta al n. 1238/17 R.G.

TRA

[REDACTED], rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo;

RICORRENTE

E

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Daniela Nardecchia e dal dott. Martirano Di Cesare;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.09.2017 i ricorrenti, dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo deducevano:

- di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta con Decreto del 24 luglio 2007 per il passaggio dall'area B all'area C,





*alla giurisdizione ordinaria, dovendosi escludere ogni correlazione con l'esplicazione dell'attività autoritativa dell'Amministrazione, dal momento che essa non investe procedure concorsuali per l'assunzione (in relazione al disposto di cui al comma quarto del cit. art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) e che, involgendo il c.d. "scorrimento" della graduatoria ovvero l'utilizzazione di graduatorie, valide entro determinati limiti di tempo (senza che l'Amministrazione abbia deciso di non rendere disponibili i posti vacanti o di bandire un nuovo concorso per la loro copertura), inerisce a condotte che riguardano una fase cronologicamente e concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura concorsuale" (Cass. S.U. sent. n. 2698/2007).*

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Con nota n. 45261 del 22.12.2005 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad avviare le procedure di passaggio dall'area B all'area C1 per complessivi 920 posti. Con il DPCM 16 gennaio 2007 è stata concessa l'autorizzazione ad avviare la procedura di passaggio per soli 460 posti. Con decreto del 24 luglio 2007, il Ministero convenuto ha bandito il concorso per il passaggio dall'area B all'area C1 per 920 posti, così ripartiti: 46 posti per il profilo professionale di archeologo, 43 posti per il profilo professionale di architetto, 86 posti per il profilo professionale di archivista di Stato, 138 posti per il profilo professionale di bibliotecario, 200 posti per il profilo professionale di capo tecnico, 22 posti per il profilo professionale di esperto in comunicazione e informazione, 181 posti per il profilo di funzionario amministrativo ed economico finanziario, 72 posti per il profilo di informatico, 83 posti per il profilo di restauratore conservatore, 49 posti per il profilo di storico dell'arte. Nel bando è stato previsto che 460 dei 920 posti messi a concorso, sarebbero stati assegnati dopo aver ottenuto



l'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzazione mai concessa. Con decreto del 20 novembre 2010 sono state approvate le graduatorie e sono stati nominati i vincitori per i profili professionali di architetto, archeologo e storico dell'arte. Con decreto del 22.12.2012 sono state pubblicate le graduatorie e nominati i vincitori per tutti gli altri profili professionali. I ricorrenti si sono collocati tra gli idonei e non hanno, dunque, conseguito l'inquadramento nell'area C1.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota del 23.03.2016 ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un parere in merito alla possibilità di attingere alla graduatoria degli idonei relativa alla procedura indetta con decreto del 24 luglio 2007, per un numero complessivo di 460 unità, a causa di una vacanza organica di 532 unità nella III area. Il parere è stato nuovamente richiesto con nota del 5.3.2018, evidenziando una cronicizzata carenza organica nella III area pari a 1500 unità al 31.12.2017 e la piena capienza finanziaria per procedere alle assunzioni. I ricorrenti sostengono di avere diritto ad essere inquadrati nella terza area, posizione economica F1, invocando lo scorrimento della graduatoria. La pretesa deve ritenersi fondata. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni degli idonei o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti la possibilità di stipulare contratti anche con gli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso, oppure in presenza di previsioni di perdurante efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione di idonei, per posti resisi vacanti entro un dato arco temporale dalla conclusione della procedura concorsuale. Nel caso di specie ci troviamo in presenza di graduatorie che hanno conservato efficacia quantomeno fino al 31.12.2017, per effetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 216/2011, all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 101/2013 e all'art. 1, comma 426 della legge n. 232/2016. Tali norme hanno prorogato l'efficacia delle graduatorie dei concorsi



pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (tra cui il Mibact), approvate successivamente al 30 settembre 2003. Per graduatorie di concorsi pubblici devono intendersi anche quelle relative al passaggio di dipendenti da un'area funzionale all'altra, atteso che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro”* (Cass. civ., S.U. sent. n. 26270/2016).

L'operatività del sistema dello scorrimento della graduatoria presuppone, tuttavia, che l'Amministrazione abbia deciso di ricoprire i posti vacanti utilizzando la graduatoria di una precedente procedura concorsuale. Ebbene, il Ministero convenuto, nelle richieste di parere inviate al Dipartimento della Funzione Pubblica a marzo 2016 e a marzo 2018, ha chiaramente manifestato la volontà di ricorrere allo scorrimento della graduatoria per coprire i posti vacanti nella III area, che attualmente sono circa 1.500. Il rifiuto ad assumere gli idonei fondato sulle previsioni dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009, non può ritenersi legittimo. La suddetta norma prevede: *“le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”*. La disposizione vieta alle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi riservati al solo personale interno a partire dal 1.1.2010, ma non può ritenersi applicabile a procedure concorsuali



indette prima del 1° gennaio 2010. Le assunzioni relative al personale interno in base a procedure indette anteriormente al gennaio 2010, continuano ad essere regolate dalla disciplina previgente. Tale disciplina consentiva senza dubbio le assunzioni di idonei per la copertura di posti resisi vacanti dopo il completamento della procedura concorsuale, ancorché riservati in via esclusiva al personale interno. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano acquisito il diritto all'inquadramento nella III area sin dal 23.03.2016, data a partire dalla quale il Mibact ha manifestato la volontà di coprire i posti vacanti nella predetta area.

Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto dei ricorrenti allo scorrimento della graduatoria e all'inquadramento nell'area III, posizione economica F1, profilo professionale di capo tecnico per

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] di funzionario amministrativo ed economico finanziario per [REDACTED]  
[REDACTED], di funzionario informatico per [REDACTED]  
[REDACTED] e di restauratore conservatore per [REDACTED]  
[REDACTED]

La parte resistente va condannata ad attribuire il predetto inquadramento ai ricorrenti con decorrenza giuridica dal 23.03.2016. Stante il principio di corrispettività tra retribuzione e prestazione lavorativa, secondo il quale non vi è diritto alla retribuzione se non vi è prestazione lavorativa o costituzione in mora del creditore della prestazione, i ricorrenti hanno diritto a percepire il trattamento retributivo spettante per la III area professionale, posizione economica F1, solo dalla data in cui hanno costituito in mora il Ministero notificandogli il ricorso, ossia dal 13.10.2017. Dalla medesima data al saldo è dovuto anche il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:  
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti  
all'inquadramento nell'area III, posizione economica F1, profilo  
professionale di **capo tecnico** per [REDACTED]  
[REDACTED]  
e [REDACTED], di **funzionario amministrativo ed economico  
finanziario** per [REDACTED]  
[REDACTED]  
**funzionario informatico** per [REDACTED] e di **restauratore  
conservatore** per [REDACTED], con decorrenza giuridica dal  
23.03.2016;

condanna il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
all'attribuzione del predetto inquadramento e al pagamento delle  
differenze retributive maturate dal 13.10.2017 alla data della presente  
sentenza, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione  
monetaria dal 13.10.2017 al saldo ex art. 429 c.p.c.;

condanna il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in €  
15.013,60, di cui € 259,00 per spese e € 14.754,60 per compensi  
professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,  
iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.  
Giuseppe Pio Torcicollo.

Chieti, 03.05.2018

Il giudice del lavoro  
dott.ssa Ilaria Prozzo

